

IANUS

Diritto e Finanza



Rivista di studi giuridici

<https://www.rivistaianus.it>



ISSN: 1974-9805

n. 24 - dicembre 2021

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUALI IMPLICAZIONI SUL VERSANTE GIUSLAVORISTICO?

Rocco Iodice

LA PROPOSTA DI REGOLAMENTO UE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUALI IMPLICAZIONI SUL VERSANTE GIUSLAVORISTICO?°

Rocco Iodice

*Dottorando in Diritto del lavoro
Università degli Studi di Napoli Federico II*

Il saggio offre una disamina, di taglio giuslavoristico, della recente proposta di regolamento UE sull'IA. L'indagine condotta rivela la consapevolezza, da parte dell'Unione, dei rischi, oltre che delle opportunità, derivanti dallo sviluppo dell'IA. Nondimeno, essa evidenzia anche lo scarso coordinamento della proposta con gli altri interventi dell'Unione e con le previsioni di diritto interno, da cui nasce il rischio che la proposta medesima diventi un ostacolo alla certezza del diritto e un fattore di rischio per la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori.

The essay offers an examination, of a labour law nature, of the recent proposal for an EU regulation on AI. The survey conducted reveals the Union's awareness of the risks, as well as the opportunities, deriving from the development of AI. Nevertheless, it also highlights the poor coordination of the proposal with the other Union interventions and with the provisions of domestic law, from which the risk arises that the proposal itself becomes an obstacle to legal certainty and a risk factor for the protection of fundamental rights of workers.

Sommario:

1. Premessa
2. L'intelligenza artificiale tra rischi, opportunità ed esigenze di regolazione
3. Una "legge" sull'Intelligenza artificiale
4. *Segue.* L'impiego dell'IA nella costituzione e nella gestione del rapporto di lavoro
5. Profili di incoerenza dell'azione europea e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori
6. Conclusioni

° Saggio sottoposto a *double-blind peer review*.

1. Premessa

Muovendosi lungo il solco tracciato dal Libro Bianco sull'Intelligenza Artificiale (IA)¹, il 21 aprile 2021 la Commissione europea ha adottato la proposta di regolamento sull'IA², che è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento europeo. Si tratta, indubbiamente, di un'iniziativa ambiziosa, essendo volta ad istituire «un quadro giuridico comune [...] per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale in conformità ai valori dell'Unione»³.

Nella convinzione che sia uno *step* importante nel percorso di creazione di un'IA antropocentrica, in grado di favorire la crescita economica e il benessere sociale dell'Europa, è all'esame di questa proposta che si è deciso di dedicare la presente analisi, onde verificare se le soluzioni allo studio del legislatore europeo siano effettivamente capaci di realizzare gli importanti obiettivi dallo stesso individuati.

Preliminarmente, tuttavia, si rende necessaria una migliore perimetrazione dell'ambito d'indagine. La proposta di regolamento ha un contenuto decisamente articolato, mirando ad introdurre regole armonizzate per disciplinare la progettazione e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nella quasi totalità dei settori in cui essa può oggi trovare applicazione. La presente analisi, invece, ha un oggetto più limitato, intendendo esaminare esclusivamente le risposte che la proposta può offrire alle sfide emergenti sul fronte specifico del mercato e del rapporto di lavoro⁴, rispetto ai quali l'intelligenza artificiale si pone senz'altro come un fattore *disruptive*⁵. Per queste ragioni, dopo un breve inquadramento dell'IA e del vivace dibattito sorto su questo nuovo complesso di tecnologie, l'attenzione verterà immediatamente sulle implicazioni giuslavoristiche derivanti

¹ Libro bianco sull'intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia, COM (2020) 65 final.

² Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti dell'Unione, COM (2021) 206 final.

³ In questi termini, il Considerando n.1 della proposta di regolamento.

⁴ Cfr. BORZAGA, *Le ripercussioni del progresso tecnologico e dell'Intelligenza Artificiale sui rapporti di lavoro in Italia*, in *DPCEonline.it*, 2022, 303 ss; MAINARDI, *Rivoluzione digitale e diritto del lavoro*, in *Mass. giur. lav.*, 2020, 341 ss.

⁵ Cfr. FALERI, *Voce Disruptive innovation*, in BORELLI - BRINO - FALERI - LAZZERONI - TEBANO - ZAPPALÀ, *Lavoro e tecnologie. Dizionario del diritto del lavoro che cambia*, Torino, 2022, 109 ss. Concorda nel considerare *disruptive* l'impatto socioeconomico dell'intelligenza artificiale, TULLINI, *La salvaguardia dei diritti fondamentali della persona nella gig-economy*, in *Costituzionalismo.it*, 2020, 39 ss. Di diverso avviso, invece, CRUZ VILLALÓN, *Le trasformazioni delle relazioni industriali di fronte alla digitalizzazione dell'economia*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 2018, 465 ss, secondo cui il termine *disruptive* esprime l'idea una rottura definitiva, laddove «in questo periodo storico non è percepibile alcun movimento di reazione, [...] in quanto i parametridi base del nostro modello giuridico del lavoro persistono».

dall'impiego sempre più consistente delle cd. macchine intelligenti, per poi procedere ad una disamina analitica della proposta della Commissione, destinata a concludersi, allo stato, con un giudizio solo parzialmente favorevole, stante l'esistenza di profonde incertezze sul coordinamento della disciplina allo studio del legislatore europeo con gli ulteriori interventi dell'Unione, nonché con le previsioni di diritto nazionale.

2. L'intelligenza artificiale tra rischi, opportunità ed esigenze di regolazione

Quando, nel 1955, McCarthy, Minsky, Roechester e Shannon elaborarono la loro Proposta per il progetto estivo di ricerca sull'intelligenza artificiale di Dartmouth⁶, dando inizio agli studi sull'IA, era legittimo il sospetto che ci si trovasse dinanzi a qualcosa di poco distante da un mero esercizio di futurologia. Meno di un secolo dopo possiamo dire, senza timore di smentita, che si trattava di un sospetto infondato, dal momento che l'intelligenza artificiale è ormai una realtà ampiamente consolidata e in rapida espansione. Il progressivo aumento della capacità di archiviazione e della potenza di calcolo dei dispositivi digitali e l'inarrestabile crescita dei dati disponibili hanno, infatti, consentito all'IA di trovare applicazione in un novero sempre più ampio di contesti e, per quello che interessa maggiormente in questa sede, di divenire uno dei fattori trainanti della quarta rivoluzione industriale, con inevitabili ripercussioni sull'assetto tradizionale dei rapporti socio-economici.

Eppure, manca ancora una definizione di IA unanimemente accolta⁷, come dimostra anche la difficoltà incontrata dall'Unione europea nel suo tentativo di descrivere l'ambito di intervento di alcuni recenti iniziative in *subiecta materia*⁸.

Le incertezze sul fronte definitorio originano, con ogni probabilità, dalla stessa genericità e vaghezza della locuzione "intelligenza artificiale", inidonea ad operare una efficace operazione di filtraggio della realtà di riferimento, al punto tale che si è affermato che «l'IA è una famiglia in cui la somiglianza, e talvolta solo per pochi tratti, è il criterio di appartenenza»⁹. Di fatto, la definizione migliore

⁶ MCCARTHY - MINSKY - ROECHESTER - SHANNON, *A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence, august 31, 1955*, in *AI magazine*, 2006, 12 ss. Per la versione italiana, curata da PARONITTI, cfr. MCCARTHY - MINSKY - ROECHESTER - SHANNON, *Proposta di un Progetto di ricerca estivo sull'intelligenza artificiale presso il Dartmouth College*, in *Sistemi intelligenti*, 2006, 413 ss.

⁷ In LEGG - HUTTER, *A collection of definitons on intelligence*, in GOERTZEL - WANG (a cura di), *Advances in Artificial General Intelligence: Concepts, Architecture, and Algorithms*, Amsterdam, 2007, 17 ss, si stima che sono state elaborate almeno 18 definizioni specifiche di IA, e che delle 53 definizioni generali di intelligenza, la maggior parte è declinabile anche nella forma peculiare di intelligenza artificiale.

⁸ V. *infra*.

⁹ FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*, Milano, 2022, 42.

di IA finisce per essere, paradossalmente, una definizione controfattuale, che descrive l'intelligenza artificiale come un insieme di tecnologie che consentono a dei software (ed eventualmente a degli *hardware*) di compiere attività che, se realizzate da uomini, sarebbero definite intelligenti. Ne deriva che l'intelligenza artificiale, allo stato, non può essere definita prescindendo dall'indagine sull'intelligenza umana e sui relativi prodotti¹⁰. Nondimeno, non si intende con tale rilievo prendere posizione sulla questione, che resta aperta e non può trovare soluzione in questa sede, circa la possibilità per le macchine intelligenti di *pensare* come gli esseri umani¹¹. Semplicemente, si vuole evidenziare che l'IA non può attualmente essere efficacemente definita in modo autonomo ed assoluto, ma soltanto secondo un approccio relazionale¹².

Alla difficoltà di definire l'IA si affianca, animando un dibattito destinato a divenire sempre più articolato, la difficoltà di stabilire se l'IA è un pericolo o un'opportunità. In realtà, nello scontro tra chi vede nell'intelligenza artificiale la panacea di tutti i mali dell'umanità e chi teme il sopravvento delle macchine intelligenti sull'uomo, probabilmente è nel giusto chi considera l'IA come uno strumento che, in quanto tale, non è né "buono" né "cattivo", la sua opportunità dipendendo, semplicemente, dall'uso che se ne fa. È stato autorevolmente sostenuto, infatti, che un utilizzo attento dell'intelligenza artificiale consente di favorire la realizzazione umana, dando modo agli individui di liberarsi da attività

¹⁰ Sembra confermare tale rilievo anche la nota definizione di IA offerta dall'Università di Stanford, rinvenibile in AA.VV., *Artificial Intelligence and life in 2030, One hundredyear study on "Artificial Intelligence"*, Stanford University, 2016. Secondo tale ricostruzione, l'intelligenza artificiale «è una scienza o un insieme di tecniche computazionali che vengono ispirate -pur operando tipicamente in maniera diversa- dal modo in cui gli esseri umani utilizzano il proprio sistema nervoso e il proprio corpo per sentire, imparare e agire».

¹¹ La possibilità di individuare, accanto ad un'IA debole, che si limita a riprodurre i risultati e gli esiti del comportamento umano intelligente, un'IA forte, in grado di produrre l'equivalente non biologico della nostra intelligenza, è al centro di un annoso dibattito. A chi sostiene che l'IA non potrà mai essere capace di agire come un cervello umano, evidenziando che è proprio il "divorzio" riuscito nell'infosfera tra l'agire e l'intelligenza a costituire il punto di forza dell'IA (in questo senso, FLORIDI, cit., ma cfr. anche MAIRA, *Intelligenza umana e intelligenza artificiale*, in *federalismi.it*, 2021, V ss; SCHNEIDER, *Artificial you. L'intelligenza artificiale e il futuro della tua mente*, Milano, 2020, 15 ss.) si contrappone chi evidenzia che «non è del tutto irragionevole descrivere i computer digitali come cervelli. [...] Se si accetta l'idea che il vero cervello, che si trova negli animali e in particolare negli esseri umani, sia una sorta di macchina, ne consegue che il nostro computer digitale opportunamente programmato si comporterà come un cervello» (TURING, *Computing machinery and intelligence*, in *Mind*, 1950, 433 ss.).

¹² In realtà, tale dato non deve stupire eccessivamente. In fin dei conti, l'espressione "intelligenza artificiale", nonostante la sua ampiezza e la sua conseguente indeterminazione, è comunque idonea a riflettere l'obiettivo di fondo di coloro che hanno avviato gli studi sull'IA. Come si legge nel Progetto di Dartmouth, infatti, «il problema dell'intelligenza artificiale è quello di far sì che una macchina agisca con modalità che sarebbero definite intelligenti se un essere umano si comportasse allo stesso modo».

meccaniche e ripetitive, dedicandosi così ad impegni di maggiore spessore intellettuale, culturale e sociale; così come si è rilevato che l'IA può essere messa al servizio dell'intelligenza umana, migliorando l'agire umano e favorendo, sul piano collettivo, la creazione di società più giuste. Allo stesso tempo, però, non può tacersi che si è anche sottolineato che un uso improprio dell'IA può risultare oltremodo pericoloso, ponendo rischi significativi sul piano individuale e collettivo, minacciando di schiacciare la dignità umana e disgregare le strutture sociali esistenti¹³.

In questo scenario, allora, affiora in modo chiaro l'esigenza di una disciplina dell'IA¹⁴ che, regolamentandone la progettazione e l'uso, consenta alle società contemporanee di godere dei benefici di questo nuovo complesso di tecnologie senza affrontarne i rischi o, comunque, limitandoli il più possibile¹⁵. L'impellenza di un quadro regolativo adeguato è massima sul fronte del mercato e del rapporto di lavoro, rispetto ai quali la rivoluzione tecnologica in atto ha una portata dirimpente, data la sua capacità di determinare un mutamento radicale dei profili professionali richiesti, di ridefinire le forme di lavoro tradizionali, di creare nuove forme di lavoro di controversa qualificazione e di accentuare alcuni profili di soggezione gerarchica del dipendente al datore di lavoro. Da un lato, infatti, il progressivo incremento dell'impiego dell'IA in ambito lavorativo impone la necessaria titolarità, da parte dei lavoratori, di adeguate *digital skills*, recando con sé il rischio di un'inevitabile obsolescenza delle competenze maturate prima della trasformazione digitale e, quindi, di una crescente "disoccupazione tecnologica"¹⁶. Da un altro lato, la rivoluzione tecnologica impatta su alcuni tratti tipici del rapporto di lavoro all'interno dell'impresa tradizionale¹⁷ e favorisce,

¹³ AA. VV., *AI4People – an ethical framework for a good AI society: Opportunities, risks, principles, and recommendations*, in *Minds and Machines*, 2018, 689 ss.

¹⁴ Descrive l'IA come una *utility* che il diritto ha il compito di regolamentare una volta maturata ZAPPALÀ, Voce *Intelligenza artificiale*, in BORELLI - BRINO - FALERI - LAZZERONI - TEBANO - ZAPPALÀ (a cura di), *Lavoro e tecnologie*, cit., 133 ss.

¹⁵ Cfr. AGID, Task Force *IA*, *L'Intelligenza Artificiale al servizio del Cittadino*, 2019, disponibile in: <https://ia.italia.it/assets/librobianco.pdf>, in cui si legge che «l'Intelligenza Artificiale è allo stesso tempo un'innovazione tecnologica e sociale che può trasformare radicalmente il nostro mondo sia nel bene sia nel male. È necessario, quindi, accompagnarla con attenzione, governandola nella direzione che ci appare più giusta».

¹⁶ KEYNES, *Economic Possibilities for our grandchildren*, in *Essays in Persuasion*, New York, 1930, 358 ss.

¹⁷ Per un'indagine attenta sulle conseguenze dei mutamenti dell'organizzazione dei processi produttivi sui rapporti di lavoro nella *smart factory*, cfr. TEBANO, *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, Napoli, 2020, 193 ss., che sottolinea, in particolare, le significative ricadute dei nuovi modelli organizzativi sulla conformazione del potere direttivo, pur precisando che la trasformazione di quest'ultimo «non si spinge fino al suo snaturamento sul piano tecnico-giuridico: la collaborazione cui è chiamato il lavoratore non sfocia nel superamento della subordinazione». Sul punto cfr., altresì, BUTERA, *Industria 4.0 come progettazione partecipata di sistemi socioeconomici in rete*, in CIPRIANI - GRAMOLATI - MARI (a cura di), *Il lavoro 4.0. La Quarta*

altresì, la diffusione, al di fuori di tale contesto, di forme di lavoro organizzate da piattaforme digitali¹⁸, ponendo in entrambi i casi interrogativi circa l'applicabilità della disciplina di tutela del lavoro subordinato e generando il pericolo di una progressiva de-umanizzazione delle relazioni umane¹⁹. Da un altro lato ancora, le nuove tecnologie moltiplicano esponenzialmente le concrete possibilità di controllo dei lavoratori²⁰ ed agiscono sovente in modo poco trasparente, col rischio di ledere la riservatezza dei lavoratori medesimi e di reiterare, consapevolmente o meno, forme tradizionali di discriminazione²¹.

Di una tale esigenza di regolazione sembra essere consapevole l'Unione europea, che a partire dalla Strategia per l'intelligenza artificiale per l'Europa²² del 2018 ha messo in campo, negli anni più recenti, un insieme di iniziative volte a garantire che l'auspicata diffusione dell'IA avvenga senza pregiudizio per i valori europei, in modo da far coesistere un ecosistema di eccellenza e un ecosistema di fiducia.

Rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, Firenze, 2018, 81 ss.; CORAZZA, *Industria 4.0: lavoro e non lavoro di fronte alla quarta rivoluzione industriale*, in *Econ. Lav.*, 2017, 15 ss.

¹⁸ Cfr. *ex multis*, DONINI, *Piattaforme*, in NOVELLA - TULLINI (a cura di), *Lavoro digitale*, Torino, 2022, 25 ss. e l'ampia bibliografia ivi citata. Per un'indagine sulla variegata natura delle piattaforme digitali di lavoro e sulla loro attuale diffusione a livello mondiale, nonché sulle ricadute sull'assetto tradizionale dei rapporti di lavoro, cfr. ILO, *The role of digital labour platforms in transforming the world of work*, Geneva, ILO report, disponibile in: <https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/lang--3n/index.htm>.

¹⁹ Cfr. PICCININI - ISCERI, *IA e datori di lavoro: verso una e-leadership?* in *Lav. dir. Eur.*, 2021, 4 ss., che evidenziano come, nel contesto dell'economia digitale, tenda a sfumare «la presenza stessa del datore di lavoro che finisce per esercitare i propri poteri datoriali attraverso l'utilizzo di algoritmi o piattaforme digitali, allo scopo di assumere, dirigere, premiare e sanzionare il proprio personale, in tal modo delegando le funzioni gestionali ad agenti non umani».

²⁰ In TEBANO, *Lavoro, potere direttivo e trasformazioni organizzative*, cit., 239 ss.; ID. *Fabbrica 4.0 e potere di "controllo direttivo"*, in RUSCIANO - GAETA - L. ZOPPOLI (a cura di), *Mezzo secolo dallo statuto dei lavoratori*, in *Quad. dir. lav. merc.*, 443 ss., si evidenzia che l'incremento delle capacità di controllo dei lavoratori derivante dalle nuove tecnologie sta dando vita ad una variazione genetica dei poteri datoriali. In particolare, si segnala che è in atto una trasfigurazione del potere direttivo, che si confonde sempre più con il potere di controllo, originando un inedito potere di controllo 4.0 (anche definito "potere di controllo direttivo"), in grado di conformare i comportamenti dei dipendenti e di operare un loro costante e pervasivo monitoraggio, ponendo rischi per i diritti fondamentali dei lavoratori che la disciplina vigente, specie dopo la riforma dell'art. 4 St. lav., appare inidonea a fronteggiare. Sulle ricadute della rivoluzione digitale sul potere di controllo e sui diritti dei lavoratori, cfr., altresì, TULLINI, cit.; ID. *La digitalizzazione del lavoro, la produzione intelligente e il controllo tecnologico nell'impresa*, in TULLINI (a cura di), *Web e lavoro. Profili evolutivi e di tutela*, Torino, 2017, 3 ss.

²¹ Cfr. BARBERA, *Discriminazioni algoritmiche e forme di discriminazione*, in *Labour Law Issues*, 2021, 3 ss.; PERUZZI, *Il diritto discriminatorio al test di intelligenza artificiale*; in *Labour Law Issues*, 2021, 62 ss.

²² L'intelligenza artificiale per l'Europa, COM (2018) 237 final.

Nella prospettiva dell'Unione, lumeggiata dal richiamato Libro bianco del 2020, la necessaria intensificazione dell'impiego dell'intelligenza artificiale nello spazio europeo non può prescindere dall'adozione di una disciplina che -nel consentire all'Europa di divenire *leader* mondiale in alcuni settori chiave come l'industria, la salute, i trasporti, la finanza, le catene del valore agro/alimentari, l'energia e l'ambiente- sappia soddisfare, insieme all'interesse delle imprese alla concorrenza nel mercato unico²³, l'interesse dei cittadini alla tutela dei loro diritti fondamentali e della loro sicurezza. La normativa già esistente, tanto a livello europeo quanto a livello nazionale, non è, infatti, ritenuta idonea a fronteggiare, da sola, le sfide specifiche poste dall'intelligenza artificiale, che richiedono interventi *ad hoc* e non meri adattamenti del materiale normativo vigente. Proprio questa consapevolezza risulta alla base della proposta di regolamento del 21 aprile 2021, cui è affidato il delicato compito di delineare un assetto di regole in grado di stare al passo con gli sviluppi repentini e non sempre prevedibili dell'evoluzione tecnologica.

3. Una “legge” sull'Intelligenza artificiale

La proposta di regolamento del 21 aprile 2021 (cd. Legge sull'intelligenza artificiale) costituisce, senza dubbio, il segno più tangibile del recente attivismo dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale. Attraverso tale atto, la Commissione intende porre le basi per il conseguimento di un ambizioso obiettivo: rendere l'Unione europea «un leader mondiale nello sviluppo di un'intelligenza artificiale sicura, affidabile ed etica»²⁴. Si conferma, così, la volontà di tenere insieme efficienza e fiducia. Questa scelta, che esprime un approccio diverso dell'Unione europea rispetto ai suoi *competitors* globali²⁵, è sicuramente tesa a preservare i valori fondamentali su cui si fonda la costruzione eurounitaria; nondimeno, è anche un'opzione strategica. La Commissione

²³ Evidenzia la «tensione inevitabile che vi è alla base stessa dell'idea di una UE che sviluppa il proprio sistema digitale sia per rafforzare il Mercato Unico che per irrobustire la sua capacità di competere a livello globale», PIZZETTI, *La proposta di Regolamento sull'IA della Commissione Europea presentata il 21.4.2021 (COM(2021)206 final) tra Mercato Unico e competizione digitale globale*, in *Diritto di internet*, 2021, 591 ss.

²⁴ Si esprime in questi termini il considerando n.5 della proposta di regolamento.

²⁵ La strategia statunitense e, soprattutto, quella cinese appaiono fortemente condizionate dalla preoccupazione che un approccio normativo eccessivamente precauzionale possa inibire lo sviluppo dell'IA, con importanti ricadute sul fronte economico e sulla sicurezza nazionale. In questi termini, CASONATO - MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, in *BioLaw Journal*, 2021, 415 ss., i quali, nondimeno, rilevano che il passaggio dall'amministrazione Trump all'amministrazione Biden sembra aver posto le basi per «una politica meno preoccupata dal confronto con la Cina e più attenta a porre le basi, anche normative, per rendere la IA maggiormente rispettosa dei diritti fondamentali e della *rule of law*».

comprende che la fiducia dei consumatori e degli utenti sulle modalità con cui i dati sono trattati può accelerare l'adozione dell'IA, rendendo l'Unione fortemente attrattiva per coloro che intendono investire in questa nuova tecnologia (*rectius*: insieme di tecnologie).

Nella prospettiva europea, dunque, eccellenza e fiducia non sono obiettivi antitetici, bensì complementari. La loro realizzazione, tuttavia, non è di certo agevole. Le principali difficoltà sono indicate dalla stessa Commissione, che fa riferimento, *in primis*, all'arduo compito di dare vita ad un quadro giuridico al contempo solido e flessibile, che si riveli in grado di soddisfare due diverse esigenze: la completezza del dettato normativo e l'adeguamento costante della disciplina agli sviluppi della tecnologia. La soluzione approntata al riguardo dalla proposta di regolamento è decisamente interessante. Con riguardo alle previsioni che sono più esposte al rischio di rapida obsolescenza, si è scelto di affidare alla Commissione il compito di procedere alla revisione della disciplina, bypassando il procedimento legislativo ordinario altrimenti necessario. È questa l'opzione che si è accolta, in special modo, con riferimento alle principali norme definitorie. Lo stesso art. 3, che fa fronte al delicato compito di delineare la nozione di "sistema di intelligenza artificiale"²⁶, si avvale di questa tecnica normativa. La norma, infatti, nel sancire che un sistema di IA è un *software* «che può, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono»²⁷, precisa che, affinché tale *software* rientri nella categoria *de qua*, occorre che esso sia «sviluppato con una o più delle tecniche e degli approcci elencati nell'allegato I». Orbene, è proprio alla Commissione

²⁶ La scelta della Commissione di procedere alla definizione del "sistema di intelligenza artificiale" piuttosto che dell'intelligenza artificiale *tout court* è frutto, con ogni probabilità, di un approccio pragmatico, che bypassa il problema, di ordine squisitamente filosofico, relativo alla capacità delle macchine intelligenti di pensare alla stessa stregua degli esseri umani.

²⁷ La definizione di IA offerta dalla proposta di regolamento, pur riprendendo, per certi aspetti, la definizione recata dal Libro bianco del 2020, e pur basandosi sulla definizione elaborata, su richiesta della Commissione, dal Gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito nel 2018, non è pienamente sovrapponibile a nessuna di queste due definizioni, confermando la difficoltà di procedere alla delimitazione di una nozione esauriente e precisa di IA. Alcuni rilievi critici sulla definizione di IA contenuta nella proposta sono stati operati dal Parlamento italiano, che, nell'esprimere il proprio parere sul testo adottato dalla Commissione, ha invitato quest'ultima a valutare l'opportunità di intervenire sulla definizione di intelligenza artificiale, «al fine di stabilire un criterio di individuazione che ponga l'accento non solo sulla modalità tecnica di funzionamento del sistema informatico, ma anche sulle finalità e peculiarità proprie dello strumento, nonché sulla capacità di replicare funzioni, abilità e comportamenti propri delle persone». Si è, inoltre, rilevata la necessità di verificare di verificare «se talune tecnologie elencate nell'allegato I, come i sistemi statistici tradizionali e gli approcci modellistici che garantiscono spiegabilità e trasparenza, siano effettivamente riconducibili alla definizione più aggiornata dei sistemi di IA e al perimetro di applicazione del nuovo regime, nonché di evitare profili di incertezza giuridica». Il testo completo del parere del Parlamento italiano è rinvenibile su https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_8364_2022_INIT&from=IT.

che il successivo art. 4 assegna il potere di adottare atti delegati idonei a modificare la configurazione originaria dell'allegato, adeguando il contenuto di quest'ultimo agli sviluppi tecnologici e di mercato²⁸. In questo modo, si punta ad aggiornare costantemente e, soprattutto, tempestivamente l'elenco delle tecniche e degli approcci sottesi ai sistemi di IA, sfruttando la maggiore rapidità di intervento della Commissione e sottraendosi, per questa via, alla lentezza del processo legislativo ordinario²⁹.

Altrettanto interessante si rivela la scelta di adottare un *risk-based approach*³⁰, volto a calibrare l'entità dei vincoli e delle limitazioni all'impiego dell'intelligenza artificiale sugli effettivi livelli di rischio per la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone. L'Unione si dimostra, in tal modo, consapevole del fatto che la disciplina dell'IA non può prescindere dalla considerazione del carattere plurale e diversificato dei sistemi di intelligenza artificiale, i quali, ponendo rischi ed opportunità di diversa natura, precludono un approccio normativo unitario ed indifferenziato. Ciò spiega la scelta di individuare tre differenti livelli di rischio e di prevedere, per ognuno di essi, un trattamento *ad hoc*. In particolare, la proposta distingue tra sistemi di IA vietati (individuati dall'art. 5), sistemi di IA ad alto rischio (definiti dall'art. 6 ed a cui è dedicata la maggior parte delle previsioni della proposta) e sistemi di IA a rischio minimo (categoria residuale in relazione alla quale si prevedono soltanto limitati obblighi di trasparenza).

4. Segue. L'impiego dell'IA nella costituzione e nella gestione del rapporto di lavoro.

Focalizzando l'attenzione sui sistemi di IA ad alto rischio, nell'ottica del presente lavoro diviene fondamentale rilevare come la proposta di regolamento annoveri in tale categoria i sistemi impiegati nei settori dell'occupazione, della gestione dei lavoratori e dell'accesso al lavoro autonomo. Più in dettaglio, dall'Allegato II alla proposta si evince che sono considerati ad alto rischio:

a) i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per l'assunzione o la selezione di persone fisiche, in particolare per pubblicizzare i posti vacanti, vagliare o filtrare le candidature, valutare i candidati nel corso di colloqui o prove;

b) l'IA destinata a essere utilizzata per adottare decisioni in materia di promozione e cessazione dei rapporti contrattuali di lavoro, per l'assegnazione dei

²⁸ Per sottolineare tale capacità di adeguamento, si parla, nei documenti di accompagnamento, di disciplina *future-proof*.

²⁹ Cfr., sul punto, CASONATO - MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, cit., 418 ss.; PIZZETTI, *La proposta di Regolamento sull'IA della Commissione Europea presentata il 21.4.2021 (COM(2021)206 final) tra Mercato Unico e competizione digitale globale*, cit., 594 ss.

³⁰ Cfr., al riguardo, DE GREGORIO - DUNN, *The european Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age*, in *Common Market Law Review*, 2022, 473 ss.

compiti e per il monitoraggio e la valutazione delle prestazioni e del comportamento delle persone nell'ambito di tali rapporti di lavoro³¹.

La qualificazione di sistema “ad alto rischio” comporta l’applicazione, nei confronti di quanti sono coinvolti nel relativo sviluppo e/o impiego³², dell’articolata disciplina dettata dal Titolo III. Dall’esame di quest’ultima, si ricava che l’approccio seguito dalla Commissione è nel senso di «ridurre i rischi connessi all’uso di IA attraverso un sistema di garanzie procedurali che richiama, per l’approccio di accountability nonché i meccanismi di compliance, verifica di conformità³³ e valutazione/gestione del rischio previsti, il percorso tracciato dal Regolamento sulla privacy per il trattamento dei dati»³⁴. Si promuove, dunque, una logica di stampo chiaramente preventivo³⁵, in cui assume un ruolo decisivo la

³¹ In un documento pubblicato il 28 maggio 2021 è rinvenibile su <https://www.etuc.org/en/document/commissions-proposal-regulation-artificial-intelligence-fails-address-workplace-dimension>, l’ETUC sostiene che la perimetrazione delle attività connesse al mercato ed al rapporto di lavoro da considerare ad alto rischio sia stata compiuta dalla Commissione in modo inadeguato, col rischio di sottrarre alla disciplina di tutela alcune importanti applicazioni dell’IA. Si evidenzia, dunque, la necessità di «*classify AI applications impacting workers’ rights and working conditions as high-risk and subject to appropriate regulation*».

³² Sono diversi i soggetti cui fa riferimento la proposta di regolamento; nella prospettiva che più ci interessa in questa sede, tuttavia, assume particolare rilievo, accanto alla figura del fornitore di IA, vale a dire colui che sviluppa il sistema di IA ovvero fa sviluppare lo stesso al fine di immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o marchio, la figura dell’utente, inteso quale persona, fisica o giuridica, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, tranne nel caso in cui tale sistema sia utilizzato nel corso di un’attività personale non professionale. Infatti, fatte salve le ipotesi in cui rientri nella figura del fornitore, il datore di lavoro che faccia impiego di macchine intelligenti dovrà essere qualificato come utente di IA, dovendo quindi assolvere agli obblighi individuati dall’art. 29 della proposta.

³³ La verifica di conformità dei sistemi di IA impiegati nei settori dell’occupazione, gestione dei lavoratori e accesso al lavoro autonomo non è affidata, come accade per i sistemi impiegati in altri settori, ad un organismo terzo (cd organismo notificato), ma direttamente al fornitore. Come evidenziato da MARCHETTI - PARONA, *La regolazione dell’intelligenza artificiale: Stati Uniti e Unione europea alla ricerca di un possibile equilibrio*, in *DPCEonline.it*, 2022, 249 ss., probabilmente la Commissione considera preferibile tale regime di autovalutazione, accompagnato da sanzioni severe per il caso di violazioni, sia rispetto ad una procedura di autorizzazione amministrativa, che presenterebbe lo svantaggio di rallentare l’ingresso dei sistemi di IA nel mercato, sia rispetto ad una verifica di conformità assegnata a soggetti verificatori terzi rispetto al fornitore. Nondimeno, esprimono seri dubbi sull’opportunità di questa scelta, ritenuta inidonea a salvaguardare i diritti fondamentali dei lavoratori, ALOISI - DE STEFANO, *Il nuovo Regolamento UE sull’intelligenza artificiale e i lavoratori*, 2021, disponibile in: <https://www.rivistaimulino.it/a/regolamento-ue-sull-intelligenza-artificiale-una-minaccia-alla-protezione-dei-lavoratori>, secondo i quali è anche «molto preoccupante che questa disposizione non sia stata oggetto di alcuna forma di dialogo sociale a livello UE, coinvolgendo le associazioni sindacali e dei datori di lavoro europee».

³⁴ In questi termini, PERUZZI, *Il diritto discriminatorio al test di intelligenza artificiale*, cit., 68.

³⁵ Non mancano, peraltro, nel corpo della proposta, previsioni di carattere sanzionatorio. Il riferimento va, in particolare, agli artt. 71 e 72, che affidano agli Stati membri il compito di definire, nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi previste, sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive».

valorizzazione della trasparenza. L'obiettivo, infatti, è quello di fare luce sulla *black box*, rendendo meno imperscrutabili i processi decisionali delle macchine intelligenti, resi progressivamente più complessi dallo sviluppo delle tecniche di autoapprendimento (es. *machine learning*, *deep learning* e reti neurali)³⁶. È noto, del resto, che è proprio l'opacità che caratterizza il funzionamento delle macchine intelligenti a costituire la principale fonte di rischio per i lavoratori digitali, potendo «incidere sui loro diritti in materia di protezione dei dati e vita privata» e «perpetuare modelli storici di discriminazione, ad esempio nei confronti delle donne, di talune fasce di età, delle persone con disabilità o delle persone aventi determinate origini razziali o etniche o un determinato orientamento sessuale»³⁷.

Al fine di scongiurare tale pericolo³⁸, la proposta si affida, in particolare, alla previsione degli obblighi, gravanti sul fornitore, di predisporre una documentazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti di conformità e di fornire all'utente istruzioni per l'uso del software. Più in dettaglio, l'art. 11 impone al *provider* di rendere palesi un novero ampio di elementi che sono alla base del funzionamento dei sistemi di IA indicando, tra l'altro, «la logica generale del sistema di IA e degli algoritmi, le principali scelte di progettazione [...] anche per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone sui quali il sistema è destinato a essere utilizzato; [...] gli aspetti che il sistema è progettato per ottimizzare e la pertinenza dei diversi parametri; [...] le metodologie e le tecniche di addestramento e i set di dati di addestramento utilizzati, comprese le informazioni sull'origine di tali set di dati, sul loro ambito di applicazione e sulle loro principali caratteristiche; [...] le procedure di convalida e di prova utilizzate; [...] gli impatti

³⁶ Per una disamina sintetica, ma precisa, delle diverse tecniche di intelligenza artificiale, cfr. TRAVERSO, *Breve introduzione tecnica all'Intelligenza Artificiale*, in *DPCEonline.it*, 2022, 155 ss.

³⁷ Si esprime in questi termini il Considerando n. 36 della proposta di regolamento.

³⁸ Tale pericolo è stato segnalato anche da un'interessante pronuncia della VI sezione del Consiglio di Stato (sent. n. 8472 del 13 dicembre 2019), che, pur riferita all'impiego dei sistemi di IA nell'attività della pubblica amministrazione, esprime un principio senz'altro generalizzabile e riferibile anche all'uso dell'IA in ambito lavorativo. In particolare, il giudice amministrativo evidenzia che «in molti campi gli algoritmi promettono di diventare lo strumento attraverso il quale correggere le storture e le imperfezioni che caratterizzano tipicamente i processi cognitivi e le scelte compiute dagli esseri umani, messi in luce soprattutto negli ultimi anni da un'imponente letteratura di economia comportamentale e psicologia cognitiva. In tale contesto, le decisioni prese dall'algoritmo assumono così un'aura di neutralità, frutto di asettici calcoli razionali basati su dati. Peraltro, già in tale ottica è emersa altresì una lettura critica del fenomeno, in quanto l'impiego di tali strumenti comporta in realtà una serie di scelte e di assunzioni tutt'altro che neutre: l'adozione di modelli predittivi e di criteri in base ai quali i dati sono raccolti, selezionati, sistematizzati, ordinati e messi insieme, la loro interpretazione e la conseguente formulazione di giudizi sono tutte operazioni frutto di precise scelte e di valori, consapevoli o inconsapevoli; da ciò ne consegue che tali strumenti sono chiamati ad operare una serie di scelte, le quali dipendono in gran parte dai criteri utilizzati e dai dati di riferimento utilizzati, in merito ai quali è apparso spesso difficile ottenere la necessaria trasparenza».

potenzialmente discriminatori»³⁹. L'art. 13, invece, obbliga il fornitore alla redazione di istruzioni per l'uso pertinenti, accessibili e comprensibili, volte a rendere note all'utente tutte le informazioni necessarie ai fini di un utilizzo del sistema di IA sicuro e privo di rischi.

Direttamente volte ad affrontare i rischi di discriminazione algoritmica sono, invero, anche le previsioni che stabiliscono il dovere di “addestrare”, convalidare e provare le macchine intelligenti con dati di alta qualità. La pertinenza, la rappresentatività, la correttezza e la completezza dei dati utilizzati in vista dell'immissione sul mercato o della messa in servizio dei sistemi di IA sono ritenuti elementi fondamentali per evitare distorsioni e trattamenti discriminatori. La centralità di tale obiettivo, nella prospettiva della Commissione, è testimoniata anche dalla previsione secondo cui, nella misura in cui ciò sia strettamente necessario al fine di garantire il monitoraggio, il rilevamento e la correzione delle distorsioni, i *providers* possono anche trattare le peculiari categorie di dati di cui all'art.9, par. 1, del regolamento in materia di *privacy*.

Tuttavia, la consapevolezza che gli strumenti delineati, per quanto importanti, non siano in grado, da soli, di eliminare tutti i rischi associati all'impiego dell'IA ha indotto la Commissione ad erigere un ulteriore baluardo a protezione dei diritti fondamentali di quanti interagiscono con i sistemi di intelligenza artificiale. Si è, infatti, stabilito che i *providers* dei software debbano assicurare che, durante l'uso dei sistemi di IA, sia attivo un sistema di sorveglianza umana dei dispositivi impiegati. In tal modo, si tenta di ridurre al minimo il rischio di errori e di *bias*. Per rendere tale *human oversight* realmente efficace, si dispone che il sistema di sorveglianza predisposto dal *provider* sia in grado di consentire all'utente di comprendere appieno le capacità ed i limiti del sistema di IA, di essere consapevole della possibile tendenza a cadere nella cd distorsione dell'automazione, facendo eccessivamente affidamento sull'output prodotto dal sistema, e, soprattutto, di essere in condizione di decidere di non usare il sistema e di arrestarne, in ogni momento, il funzionamento. Nondimeno, pur concordando con la dottrina che ha evidenziato «l'apprezzabile realismo»⁴⁰ della proposta di regolamento, non può negarsi l'esistenza di un *vulnus* nella disciplina elaborata dalla Commissione. Come immediatamente segnalato dai primi commenti sulla proposta, quest'ultima non prevede espressamente l'obbligo di fornire a dirigenti e manager la formazione ed i poteri necessari al fine di realizzare gli obiettivi assegnati alla sorveglianza e, inoltre, non tutela tali soggetti contro eventuali distorsioni del datore di lavoro, risultando pertanto inadeguata a «prevenire la paura

³⁹ V. art. 11 e Allegato IV, punti 2 e 3.

⁴⁰ In questi termini CASONATO - MARCHETTI, *Prime osservazioni sulla proposta di regolamento dell'Unione Europea in materia di intelligenza artificiale*, cit., 429.

di conseguenze negative per i supervisor umani che respingano o decidano di non applicare i “suggerimenti” dei sistemi di IA ad alto rischio»⁴¹.

5. Profili di incoerenza dell'azione europea e tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori

L'ampio spazio di intervento della proposta di regolamento adottata dalla Commissione europea comporta inevitabili punti di contatto con la disciplina recata da altri atti dell'Unione, vigenti o in corso di approvazione, nonché con le previsioni di livello nazionale, determinando, allora, la necessità di verificare la coerenza di questo articolato complesso di norme.

Al riguardo, occorre considerare che, nell'*explanatory memorandum*, l'intreccio dei diversi blocchi regolativi è preso in considerazione dalla stessa Commissione, che evidenzia «l'assoluta coerenza» delle previsioni della proposta sia con le disposizioni vigenti sia con le altre disposizioni allo studio del legislatore europeo. In particolare, si rileva che è assicurata la coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; che «la proposta non pregiudica il regolamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679)», arricchendolo «con una serie di regole armonizzate applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all'utilizzo di determinati sistemi di IA ad alto rischio»; che la proposta «integra il diritto dell'Unione in materia di non discriminazione con requisiti specifici che mirano a ridurre il rischio di discriminazione algoritmica»; infine, che «sono garantite la coerenza e la complementarità rispetto ad altre iniziative in corso o previste dalla Commissione, volte anch'esse ad affrontare tali problemi»⁴².

Eppure, se si procede all'esame del testo della proposta di regolamento, la coerenza e la complementarità evocate dalla Commissione paiono meno evidenti, giustificando le perplessità di chi ha sin da subito notato «che le istituzioni europee sembrano [...] aver imboccato percorsi in parte divergenti, che non escludono sovrapposizioni ed un eventuale conflitto tra le regole dettate per la gestione algoritmica»⁴³.

Ad essere controverso è, in primo luogo, il rapporto tra la proposta *de qua* e la disciplina recata dal regolamento 2016/679 (d'ora in poi, GDPR)⁴⁴. C'è da

⁴¹ ALOISI - DE STEFANO, *Il nuovo Regolamento UE sull'intelligenza artificiale e i lavoratori*, cit.; TULLINI, *La nuova proposta europea sull'intelligenza artificiale e le relazioni di lavoro*, in *Trabajo, Persona, Derecho, Mercado*, 2022, 99 ss., critica anche la scelta di non riconoscere ai lavoratori la possibilità di contestare o di rettificare gli impatti derivanti dall'utilizzo dell'AI sulle condizioni di lavoro.

⁴² In questi termini, i punti 1.1 ed 1.2 della Relazione introduttiva della proposta.

⁴³ TULLINI, *La nuova proposta sull'intelligenza artificiale e le relazioni di lavoro*, cit., 105.

⁴⁴ L'esigenza di un migliore coordinamento tra la proposta di regolamento e il GDPR è stata di recente segnalata anche nella memoria presentata alla Camera dei deputati dal Garante italiano per

chiedersi se, nella prospettiva della Commissione, il rispetto dei vincoli di ordine sostanziale e procedurale indicati nel documento attualmente allo studio del Consiglio e del Parlamento sia condizione non solo necessaria, ma anche sufficiente, per un legittimo esercizio del sistema di IA. Invero, qualora la proposta di regolamento si candidasse a divenire l'unica fonte di disciplina dell'utilizzo dei sistemi di IA, si avrebbero conseguenze importanti in punto di efficacia degli strumenti di tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. È vero che anche la proposta, come si è rilevato in precedenza, prevede la sorveglianza umana, ma va osservato che la disciplina ad essa dedicata pare meno solida rispetto a quella dettata dal GDPR, specie nella parte in cui, diversamente da quest'ultimo, non prevede espressamente che il titolare del trattamento attui «misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione»⁴⁵.

Implicazioni importanti si avrebbero, inoltre, anche sul fronte dell'applicabilità delle disposizioni nazionali recanti più elevati livelli di tutela dei lavoratori. L'efficacia diretta che assiste i regolamenti europei e, soprattutto, l'obbligo del giudice nazionale di disapplicare le norme interne con essi contrastanti determinerebbero, infatti, l'impossibilità di dare attuazione alle previsioni nazionali che impongono restrizioni e limitazioni all'uso dell'IA ulteriori rispetto a quelle previste dalla proposta. Le conseguenze sarebbero senz'altro notevoli. Basti pensare che, con riguardo all'ordinamento italiano, si potrebbe giungere alla sostanziale vanificazione delle tutele -già attenuate dai recenti interventi di riforma- contemplate dall'art. 4 dello Statuto. Quest'ultimo, come è noto, consente l'impiego di strumenti di controllo a distanza solo in vista del soddisfacimento di specifiche esigenze del datore⁴⁶ e ne subordina l'installazione al raggiungimento di un accordo in sede sindacale o, in mancanza, a un'autorizzazione amministrativa. Orbene, tali limitazioni potrebbero venir meno in caso di approvazione della proposta elaborata dalla Commissione, finendo per ridimensionare lo spazio di intervento delle parti sociali nella gestione del ricorso ai sistemi di IA, laddove, proprio in tale contesto, è ormai sempre più avvertita la necessità di

la protezione dei dati personali, disponibile su <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751565>. In particolare, si rileva che la proposta dovrebbe essere modificata prevedendo che l'immissione sul mercato del sistema di IA sia subordinata all'«osservanza della normativa europea nel suo complesso (dunque anche quella di protezione dati, ivi inclusi i principi di minimizzazione e *privacy by design*)».

⁴⁵ Art. 22, par. 3, Regolamento UE 2016/679

⁴⁶ A seguito della riforma introdotta dal D.lgs. 151/2015, la norma consente il ricorso a strumenti di controllo a distanza esclusivamente «per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale».

un'intensificazione del coinvolgimento dei sindacati e dei rappresentanti dei lavoratori in azienda⁴⁷.

Per quanto concerne, infine, il segnalato rischio di disallineamento tra la proposta di regolamento e gli altri interventi allo studio dell'Unione, il riferimento va soprattutto alla proposta di direttiva sulle condizioni di lavoro tramite piattaforma digitale⁴⁸. Sicuramente si tratta di proposte che operano su piani diversi, dal momento che la prima riguarda l'impiego dell'IA nella quasi totalità dei settori in cui può oggi avere applicazione, laddove la seconda regola l'impiego dell'intelligenza artificiale nell'ambito specifico del rapporto di lavoro tramite piattaforma. Eppure, non mancano spazi di sovrapposizione, soprattutto nella misura in cui entrambe le proposte affrontano il tema della sorveglianza umana e, quindi, della tutela dei soggetti che subiscono le decisioni delle macchine intelligenti. Se, come si è detto, la proposta di regolamento si presenta, sul punto, meno protettiva per i lavoratori rispetto al GDPR, ancora più evidente è la sua debolezza rispetto a quanto previsto dalla proposta di direttiva sul lavoro tramite piattaforma. Quest'ultima, infatti, nell'ambito di un più ampio rafforzamento delle tutele dei *platform-workers*, non solo prevede che coloro che sono adibiti alla sorveglianza umana dispongano delle competenze necessarie per svolgere tale ruolo e siano protetti contro ritorsioni del datore di lavoro, ma dispone, altresì, che i lavoratori abbiano il «diritto di ottenere una spiegazione dalla piattaforma di lavoro digitale per qualsiasi decisione presa o sostenuta da un sistema decisionale automatizzato che incida significativamente sulle condizioni di lavoro» e «di chiedere alla piattaforma di lavoro digitale di riesaminare tale decisione»⁴⁹. Orbene, il disallineamento tra le due proposte rischia di riverberarsi, anche in questo caso, a danno dei lavoratori. La prevalenza accordata dal diritto dell'Unione, nell'interpretazione offertane dalla Corte di Giustizia, alle norme che promuovono il funzionamento del mercato interno rispetto a quelle volte alla tutela dei diritti sociali potrebbe, infatti, sminuire la portata della proposta di direttiva. In definitiva, si pone il rischio che la proposta di regolamento, come è stato osservato, funzioni «come un tetto massimo piuttosto che come un livello minimo di protezione sul lavoro»⁵⁰.

⁴⁷ Cfr., sul punto, PICCININI - ISCERI, *IA e datori di lavoro: verso una e-leadership?*, cit.

⁴⁸ COM (2021)762. Per un'analisi della proposta, TULLINI, *La Direttiva Piattaforme e i diritti del lavoro digitale*, in *Labour Law Issues*, 2022, 374 ss.; DE STEFANO, *The EU Commission's proposal for a Directive on Platform Work: an overview*, 2022, 1 ss.; ALAIMO, *Lavoro e piattaforme tra subordinazione e autonomia: la modulazione delle tutele nella proposta della Commissione europea*, in *Dir. rel. ind.*, 2022, 639 ss.; BARBIERI, *Prime osservazioni sulla proposta di direttiva per il miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro con piattaforma*, in *Labour Law Issues*, 2021, 1 ss.

⁴⁹ In questi termini, l'art. 8 della proposta.

⁵⁰ ALOISI - DE STEFANO, *Il nuovo Regolamento UE sull'intelligenza artificiale e i lavoratori*, cit.

6. Conclusioni

L'intelligenza artificiale è una realtà del nostro tempo. Non vi sono seri motivi per dubitare che, negli anni a venire, questo nuovo complesso di tecnologie avrà una diffusione sempre più ampia ed estesa anche a settori attualmente non ancora coinvolti dalla rivoluzione in corso. L'Unione europea sembra consapevole di ciò e sta predisponendo una serie di misure volte a guidare la transizione in atto. Tra queste, come si è tentato di dimostrare, un ruolo eminente è rivestito dalla proposta di regolamento del 21 aprile del 2021. Pur non trattandosi di un intervento strettamente giuslavoristico, avendo una portata decisamente più ampia e non limitata a tale specifico ambito, la proposta ha, nondimeno, implicazioni rilevanti sul mercato e sul rapporto di lavoro. Da questo peculiare angolo visuale, la proposta ha il merito di considerare l'impiego dell'IA nel contesto lavorativo come "ad alto rischio", con la conseguente applicazione di tutte le limitazioni contemplate nel Titolo III, volte a tutelare la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone.

Non può negarsi, tuttavia, che la proposta della Commissione pone complessi nodi interpretativi relativi alla sua relazione con gli altri interventi dell'Unione e con le previsioni di diritto interno. Con un'evidente eterogeneità dei fini, v'è il rischio che l'approvazione del regolamento, lungi dall'offrire certezza giuridica, determini la vigenza di un quadro regolativo di difficile decifrazione, con pregiudizio dello stesso sviluppo effettivo di un mercato unico in materia di IA.

Ancor più preoccupante, poi, è il pericolo che la disciplina recata dal testo adottato dalla Commissione, privilegiando le istanze del mercato rispetto agli interessi e alle esigenze dei lavoratori, prevalga sulla disciplina protettiva già esistente o allo studio del legislatore, determinando un inaccettabile arretramento delle tutele.

V'è, quindi, da auspicare che nel prosieguo dei lavori dinanzi al Consiglio e al Parlamento europeo si provveda ad un accorto *restyling* della proposta di regolamento. L'esigenza di intervenire sull'attuale configurazione del testo della proposta, del resto, risulta condivisa anche dal Parlamento italiano, che nel già citato parere reso all'Unione sulla proposta sottolinea efficacemente come occorra «migliorare le previsioni di coordinamento tra il nuovo regime e le altre discipline, sia a carattere orizzontale (quale il regolamento generale sulla protezione dei dati), sia di tipo settoriale (ad esempio le norme future in materia di finanza digitale e la proposta di direttiva relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali), al fine di evitare duplicazioni di oneri, o disallineamenti in grado di compromettere il raggiungimento dei rispettivi obiettivi, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali».